



Save the Children

Italia ONLUS

**L'accoglienza temporanea
dei minori stranieri
non accompagnati
arrivati via mare
a Lampedusa nel contesto
dell'emergenza
umanitaria Nord Africa**

Ottobre 2011

Il Rapporto è stato scritto da Viviana Valastro che ha inoltre elaborato tutte le informazioni e i dati raccolti attraverso strumenti informatici. Carlotta Bellini ha collaborato nella stesura del testo e nella supervisione del lavoro svolto.

L'attività di monitoraggio, raccolta informazioni e dati è stata realizzata da Diego Grassettonio, Sergio Serraino, Lorenzo Leotardi, Stefania De Nicolais, Dria Paola Betti, Alessio Fasulo, Valeria Gerace, Caroline Noel con il supporto, per la mediazione culturale, da parte di Tareke Brhane, Mengistu Hageze, Nazhend Behbudi, Majid Nasreldin, Ahmed Saheb.

Hanno inoltre contribuito alla revisione finale del testo: Antonella Inverno, Sarah di Giglio e Raffaella Milano.

Per maggiori informazioni:

Viviana Valastro
Coordinatrice Progetti Minori Migranti
Unità Protezione
Save the Children Italia
Via Volturmo 58, Roma
Tel. (+39) 06/48070088
E-mail: viviana.valastro@savethechildren.it
www.savethechildren.it

**OGNI INFORMAZIONE CONTENUTA IN QUESTO DOCUMENTO POTRÀ ESSERE
UTILIZZATA SOLO DIETRO OPPORTUNA CITAZIONE DELLA FONTE.**

Sommario

1. SCOPO DEL RAPPORTO	pag. 5
2. LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA (SAT)	pag. 7
3. I MINORI TRASFERITI DA LAMPEDUSA NELLE SAT	pag. 8
4. DATI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA	pag.10
5. LA DISTRIBUZIONE DI BENI	pag.13
6. I SERVIZI OFFERTI	pag.14
7. TUTELA E DIRITTO AL SOGGIORNO	pag.17
8. PRESENZE, ALLONTANAMENTI E TRASFERIMENTI DEI MINORI DALLE SAT	pag.24
9. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI	pag.26

1. Scopo del rapporto

A partire da febbraio 2011, il numero dei migranti giunti sulle coste italiane ed in particolare, a Lampedusa, come conseguenza della crisi del Nord-Africa, è aumentato consistentemente. Di fronte “all’eccezionale afflusso”, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Decreto del 12 febbraio 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011¹. Con successivo Decreto del 6 ottobre 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012².

Save the Children opera a Lampedusa e in Sicilia dal 2008 nell’ambito del Progetto Praesidium, in convenzione con il Ministero dell’Interno e in partenariato con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Croce Rossa Italiana, dal 2010 in Puglia e da quest’anno in Calabria, ha assunto l’impegno di fornire il proprio contributo al potenziamento del sistema di accoglienza dei migranti. A tal fine, l’Organizzazione, ha il compito di monitorare le procedure e gli standard di accoglienza dei minori non accompagnati e dei nuclei familiari con minori a carico nei Centri per migranti (CIE, CARA, CDA) e comunità per minori.

Nella situazione di emergenza Save the Children ha intensificato le proprie attività in questi territori provvedendo anche a garantire il monitoraggio di tutte le strutture identificate per l’accoglienza dei minori, tra cui, i centri aperti sull’isola di Lampedusa (principalmente il Centro di Primo Soccorso e Accoglienza e la Ex Base Loran, ma anche altre strutture aperte temporaneamente - Area Marina Protetta e Casa della Fraternità), altri centri presenti in varie regioni italiane, le comunità di accoglienza definitiva per minori dislocate in varie Regioni e le Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) per minori stranieri non accompagnati giunti nella crisi. Queste ultime sono state identificate dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali, nominato

“Soggetto attuatore per l’assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati”³, come strutture che si devono far carico della prima accoglienza in attesa del loro trasferimento in comunità di accoglienza per minori. Il trasferimento dei minori in queste strutture si è reso necessario anche al fine di ridurre il numero dei minori presenti a Lampedusa, nonché di abbreviare i lunghi tempi di permanenza dei minori sull’isola, in condizioni di accoglienza del tutto inadeguate⁴.

Questo Rapporto fornisce un’analisi dell’accoglienza dei minori in particolare nelle SAT e presenta alcune raccomandazioni al fine di migliorare l’accoglienza e dunque garantire un’adeguata protezione e accoglienza di tutti i minori.

Inoltre, può essere considerato quale contributo preliminare di Save the Children per l’attività del Gruppo di Monitoraggio e Assistenza (GMA)⁵ e, in particolare, per il monitoraggio che verrà svolto insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al fine di tutelare i minori, nel presente Rapporto sono stati omessi alcuni dati (tra cui i nomi delle singole SAT e i Comuni su cui insistono), che sono invece stati segnalati alle Autorità competenti, al fine di garantire un intervento specifico per far fronte alle criticità rilevate.

Le informazioni e i dati presentati in questo Rapporto (aggiornati al 30 settembre 2011) sono stati acquisiti da Save the Children attraverso la collaborazione con l’Ufficio Minori e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento e in accordo con il Soggetto Attuatore, che ha sempre tempestivamente informato l’Organizzazione rispetto al trasferimento dei minori in tali strutture e la loro localizzazione. Save the Children ha condotto un’attività di monitoraggio diretto in tutte le SAT che è stato realizzato da tre team composti da mediatori culturali e consulenti

¹ Si veda <http://www.protezione.civile.gov.it/resources/cms/documents/DPCMdel1222011AfflussoCittadiniNordAfrica.pdf>

² Si veda http://www.protezione.civile.gov.it/resources/cms/documents/DPCM_6_10_11_Emergenza_NordAfrica.pdf

³ Con Ordinanza n.3933 del 13/04/2011, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato nel capo del Dipartimento della protezione civile il Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria. Successivamente, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3934 del 21/04/2011 ha previsto che il Commissario delegato può avvalersi dell’opera di soggetti attuatori per espletare le iniziative finalizzate al superamento dell’emergenza. Con Decreto rep. N.2436 del 18/05/2011, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato nominato dal Commissario delegato soggetto attuatore per l’assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati giunti via mare come conseguenza della crisi del Nord-Africa.

⁴ Più volte Save the Children ha messo in evidenza l’inadeguatezza delle condizioni di

1. Scopo del rapporto

legali. I team hanno garantito almeno due visite in ciascuna struttura, la prima realizzata subito dopo il trasferimento dei minori in loco, la seconda in un momento successivo. Per la rilevazione è stata utilizzata una scheda di monitoraggio e tutte le informazioni sono state

inserite in un database a fini di comparazione, analisi e aggiornamento.

In tutte le strutture visitate gli operatori di Save the Children hanno inoltre incontrato i minori ospiti e li hanno ascoltati sia attraverso colloqui individuali o focus group.

accoglienza dei minori a Lampedusa: i minori non potevano uscire dalle strutture di accoglienza con una forte limitazione della loro libertà personale, dormivano in condizioni di sovraffollamento e sporcizia degli edifici e in particolare delle stanze e dei servizi igienici. Inoltre, anche all'interno del Centro di Primo Soccorso e Accoglienza dell'isola, i minori hanno spesso vissuto in condizione di promiscuità con gli adulti. La ex Base Loran presentava condizioni strutturali fatiscenti.

⁵ Istituito con Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Nord Africa n. 3697 del 27 luglio 2011 disponibile al link <http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/decretoGMA.pdf>

2. Le strutture di accoglienza temporanea (SAT)

L'OPC n.3948 del 20/06/2011, prevede all'art.4 che il Soggetto Attuatore provveda all'individuazione e all'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Inoltre, il Commissario delegato all'Emergenza, con nota n.1100 del 18/05/2011 ha diffuso la procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati, secondo la quale, per quanto concerne i minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord-Africa, se le Autorità di pubblica sicurezza verificano l'indisponibilità di strutture di accoglienza nell'ambito del distretto di appartenenza, richiedono al Soggetto Attuatore l'indicazione delle strutture di prima accoglienza. Successivamente, il Soggetto Attuatore ha adottato e diffuso le modalità operative di trasmissione e ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla procedura specificata, rese disponibili anche sul proprio sito. In tali modalità, il Soggetto Attuatore ha precisato che "laddove nel territorio nazionale non si trovasse la disponibilità necessaria, il Soggetto Attuatore individuerà, d'intesa con i Comuni e le Regioni, i posti dove insistono ulteriori strutture disponibili per l'accoglienza temporanea del minore". Considerato che, a seguito di un appello rivolto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle comunità di accoglienza per minori autorizzate/accreditate e ai sindaci dei Comuni dove esse insistono, il numero dei posti di accoglienza definitiva si è rivelato essere insufficiente rispetto al numero dei minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa e presenti a Lampedusa, alcuni Comuni hanno indicato la disponibilità presso il proprio territorio di Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT). Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei mesi di aprile-settembre 2011 ha stabilito delle convenzioni con tali Comuni, regolando anche gli standard di accoglienza da rispettare e le attività da realizzare.

Attraverso questa procedura, a partire dal mese di luglio fino alla fine di settembre 2011, sono state individuate **24 SAT** (9 nel mese di luglio, 10 ad agosto e 6 a settembre 2011), strutture che si devono dunque far carico della prima accoglienza dei minori in attesa del loro trasferimento in comunità alloggio. Le SAT, secondo quanto previsto dal Soggetto Attuatore, rispondono dunque all'esigenza di collocare il minore in luogo sicuro e di effettuare gli approfondimenti necessari a definire, nel suo superiore interesse, il successivo percorso di integrazione.

Le 24 SAT si trovano in **Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Toscana**.

In particolare, la **Calabria** è la Regione con il maggior numero di SAT (11) collocate per la maggior parte nella Provincia di Reggio Calabria (4); altre SAT si trovano in Provincia di Catanzaro (3), Cosenza (2) e Crotone (2). In **Sicilia** si trovano 8 SAT ubicate nelle province di Palermo (2), Messina (2), Catania (2), Trapani (1) e Ragusa (1). In **Campania** 2 sono le strutture attualmente utilizzate come SAT⁵. In Basilicata, Puglia e Toscana i trasferimenti sono avvenuti in un'unica struttura rispettivamente nelle province di Potenza, Foggia e Massa-Carrara.


Per quanto riguarda l'ubicazione delle SAT, occorre rilevare che, **ad eccezione di 3 SAT che si trovano in capoluoghi di Provincia** (Napoli, Catania e Crotone) e 4 in Comuni con più di 30.000 abitanti (tutte in Sicilia), **la maggior parte (18) è collocata all'interno o nelle immediate vicinanze di piccoli centri abitati**: 8 SAT si trovano in Comuni che hanno tra i 3.000 ed i 7.000 abitanti, 9 SAT in piccoli paesi che contano meno di 3.000 abitanti (1 meno di 200, 4 tra i 1.000 e i 2.000, 4 tra i 2.000 e i 3.000 abitanti).

⁵ Altre due strutture, che sono residenze per persone con gravi disabilità l'una e per non vedenti l'altra, pertanto non idonee all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, sono state utilizzate unicamente in occasione del primo trasferimento in SAT (3 luglio 2011) in via del tutto emergenziale ed eccezionale, al fine di decongestionare il CPSA di Lampedusa e interrompere il periodo di prolungato trattenimento dei minori, durato più di 50 giorni. Tali strutture in seguito al collocamento dei minori in comunità non sono più state utilizzate.


3. I minori trasferiti da Lampedusa nelle SAT

In circa 3 mesi (dal 3 luglio al 27 settembre 2011) sono stati 1.028 i minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa in SAT, pari al 40% circa dei minori non accompagnati sbarcati a Lampedusa dall'inizio del 2011 (2.594).

Di questi, 572 (pari al 56%) hanno tra i 16 ed i 17 anni; i più grandi, che compiranno 18 anni entro la fine del 2011 essendo nati nel 1993, sono 116 (pari al 11%). 334 minori (33%) hanno tra i 14 ed i 16 anni. I più piccoli sono 6, di cui 2 hanno 12 anni e 4 13 anni.



La maggior parte dei minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa nelle SAT proviene dalla Libia (733) ed è originaria di Paesi dell'Africa sub sahariani (686). Gli altri sono originari di Pakistan (3) e Bangladesh (17), Corno d'Africa (15 Somalia, 1 Etiopia e 1 Eritrea) e Libia (4).




Sono invece 295 i minori non accompagnati provenienti dalla Tunisia ed originari di questo Paese, tutti trasferiti da Lampedusa in Sicilia (146), Calabria (89) e Campania (60). Nelle Regioni con un'unica SAT attiva (Basilicata, Puglia e Toscana) non sono stati trasferiti minori tunisini.

Tra i Paesi sub sahariani il più rappresentato nell'ambito dei trasferimenti di minori non accompagnati nelle SAT è il Mali (199), seguito da Ghana (99), Nigeria (92) e Costa d'Avorio (67).

3. I minori trasferiti da Lampedusa nelle SAT

Gr. 03 - MNA sub sahariani trasferiti da Lampedusa in SAT per Paese di origine



Il maggior numero di minori non accompagnati (336) è stato trasferito nelle SAT dopo aver trascorso a Lampedusa tra i 10 ed i 20 giorni. Molto elevato è anche il numero di quanti sono rimasti a Lampedusa per più tempo: 234 tra i 20 ed i 30 giorni, 212 tra i 30 ed i 40 giorni e 143 tra i 40 ed i 50 giorni. **42 minori hanno atteso più di 50 giorni il trasferimento da Lampedusa.**


Le ragazze trasferite in SAT sono state soltanto 5, tutte nigeriane, provenienti dalla Libia, con un'età compresa tra i 16 ed i 17 anni.

Il maggior numero di minori non accompagnati trasferito da Lampedusa è stato collocato in SAT della Sicilia (478, pari al 47%) e della Calabria (230, pari al 22%). I minori non

accompagnati trasferiti in SAT delle altre Regioni sono stati: 185 in Campania (pari al 18%), 80 in Toscana (pari al 8%), 40 in Puglia (pari al 4%) e 15 in Basilicata (pari al 1%).

La Provincia di Palermo e quella di Napoli sono quelle in cui sono stati trasferiti da Lampedusa più minori non accompagnati, rispettivamente 256 e 152.

Gr. 04 - Localizzazione geografica delle SAT e del numero dei MNA trasferiti da Lampedusa in SAT



4. Dati generali e organizzazione delle strutture di accoglienza temporanea

4.1 ENTE GESTORE

Le SAT sono per la maggior parte gestite da cooperative sociali (6), consorzi (6), fondazioni (3) e Onlus (2); 3 SAT sono gestite da Croce Rossa Italiana che, in un caso, si avvale delle risorse umane messe a disposizione da parte di una cooperativa sociale; Caritas diocesana gestisce una delle SAT, mentre in altri casi garantisce un supporto in termini di offerta di servizi; in un caso l'ente gestore è la parrocchia locale.

In 15 SAT gli enti gestori sono alla loro prima esperienza significativa nell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Tra questi, 12 avevano precedente esperienza nel sociale (con anziani o disabili), mentre **gli enti gestori di 3 SAT non avevano alcuna esperienza nel settore**. In questi casi, e soprattutto nel caso di SAT che si trovano in contesti abitativi isolati, è stata rilevata una maggiore difficoltà a gestire la serena convivenza tra i ragazzi.

4.2 CAPIENZA

Per quanto riguarda la capienza delle SAT, si evidenzia che **il maggior numero di SAT (13) ha una disponibilità compresa tra i 15 ed i 20 posti**; 3 SAT (una in Sicilia e due in Calabria) hanno 25 posti e soltanto una ne ha meno di 10⁷.

La Sicilia è la Regione in cui si trova il maggior numero di SAT più grandi dal punto di vista strutturale (4 su 7), con una disponibilità di posti che supera le 40 unità ciascuna. Una SAT in particolare ha avuto dei picchi di presenza di più di 100 minori presenti nello stesso periodo.

In proposito occorre rilevare che SAT con meno di 20 posti sono, in via generale, più accoglienti in quanto presentano minori problemi di gestione e consentono un'assistenza più adeguata e attenta ai bisogni di ciascun minore. È infatti evidente che eventuali condizioni di sovraffollamento possono contribuire a determinare un

abbassamento degli standard di accoglienza e delle condizioni di vita all'interno delle strutture. Tuttavia, dal monitoraggio svolto, è emerso che 2 SAT della Regione Sicilia con più di 40 posti e la SAT della Regione Toscana, in cui sono stati trasferiti 80 minori non accompagnati, non presentano le criticità che, normalmente, con numeri di accoglienza così elevati si possono creare e ciò grazie sia agli spazi molto ampi e ben distribuiti delle SAT (una SAT, ad esempio, è strutturata in appartamenti da 7 posti con 2 o 3 stanze ciascuno) sia alla buona capacità organizzativa dimostrata da parte degli enti che le gestiscono.

Tutte le SAT, ad eccezione di una (in Calabria) in cui per circa 10 giorni sono state ospitate 5 ragazze nigeriane, accolgono **solo maschi**. La maggior parte è dedicata esclusivamente all'accoglienza di **minori** con l'eccezione di 2 SAT che ospitano persone senza fissa dimora durante la notte, ma non sullo stesso piano o nello stesso plesso in cui dormono i minori, disponendo di personale di sorveglianza.

4.3 REGOLAMENTO INTERNO E POSSIBILITÀ DI USCIRE DALLA SAT

In quasi tutte le SAT (20) è presente un **Regolamento interno**. Ne sono sprovviste 3 SAT della Calabria, una in Sicilia e la SAT in Puglia. Nella maggior parte delle SAT (15 su 20) il Regolamento è stato presentato ai minori verbalmente e, al fine di garantirne ulteriormente la comprensione, in alcune SAT è stato scritto, tradotto in inglese e francese, affisso in stanze o luoghi comuni (Basilicata). In una SAT della Sicilia i minori stessi hanno contribuito alla definizione delle regole.

Diversamente da quanto accadeva a Lampedusa, al momento della stesura del presente Rapporto **tutte le SAT offrono ai minori la possibilità di uscire dalla struttura** liberamente (da soli o accompagnati da operatori) con l'obbligo di rientro alla sera o in occasione di gite organizzate dall'ente

⁷ Successivamente al 30 settembre 2011, i minori non accompagnati ospitati in questa SAT sono stati trasferiti e la struttura risulta non essere dunque più operativa.

4. Dati generali e organizzazione delle strutture di accoglienza temporanea

gestore (in particolare in 2 SAT, una in Basilicata, l'altra in Campania).

In proposito occorre rilevare che in una SAT della Calabria e nella SAT in Toscana era vietato ai minori uscire dalla struttura; Save the Children ha rappresentato, anche al soggetto attuatore, forte preoccupazione per la gravità di tale disposizione ed entro un mese dalla loro attivazione, in entrambe è stata cambiata questa regola, garantendo dunque ai minori la possibilità di uscire (in Toscana in modo regolamentato: una volta al giorno e a gruppi su turnazione mattino/pomeriggio).

Una criticità che si rileva in alcune SAT rispetto alle uscite dei minori è legata alla collocazione delle SAT stesse: essendo molto distanti dal centro abitato più vicino (5-7 km) i minori possono allontanarsi dalla SAT necessariamente soltanto se accompagnati con un mezzo di trasporto (in SAT della Sicilia viene messo a disposizione da parte dell'ente gestore); anche in questi casi si tratta di piccoli centri abitati dove i ragazzi non trovano risposte in termini di socializzazione⁸. In una SAT della Sicilia l'ente gestore ha agevolato i minori nel raggiungere il capoluogo più vicino fornendo loro dettagliate indicazioni sui mezzi pubblici di trasporto e provvedendo all'acquisto dei biglietti (Palermo).

4.4 POSTI LETTO/STANZA

Pur nella diversità delle strutture, **la maggior parte delle SAT ha tra i 2 ed i 4 posti letto per stanza**, ciascuno con rete e materasso integri. Il numero di posti letto per stanza non è mai superiore a 6 (solo una SAT della Calabria ha una stanza con 8 posti letto). Nelle stanze con 4-6 posti letto vengono utilizzati letti a castello.

Le SAT hanno in media 1 **servizio igienico** (con doccia, lavabo e wc) ogni 3-4 ragazzi. 8 SAT (2 in Sicilia, 2 in Campania, 1 in Puglia, 1 in Toscana) dispongono di un servizio igienico in ogni camera.

Al momento della rilevazione tutti i servizi igienici erano funzionanti e puliti, così come in generale l'intera struttura di tutte le SAT, in cui le pulizie vengono svolte ogni giorno, in alcuni casi con la collaborazione dei ragazzi.

4.5 SPAZI PER ATTIVITÀ

Si rileva la presenza, in molti casi, di **spazi per attività comuni**, anche di carattere ricreativo, adeguati alle esigenze dei minori: la maggior parte delle SAT (19) ha una sala TV (in 2 SAT, in Toscana e in Campania, c'è anche una TV in ogni camera); sono 5 (2 in Calabria, 2 in Sicilia e una in Basilicata) le SAT che non hanno una TV per i ragazzi. La maggior parte delle SAT ha una sala mensa (15), uno spazio esterno (16), in alcuni casi attrezzati e spesso molto ampi; altre hanno una sala giochi, una sala per corsi di alfabetizzazione e una per laboratori.

I pasti sono prevalentemente forniti tramite catering.

4.6 POSTAZIONI TELEFONICHE

Una delle principali esigenze dei minori, ritenuta da loro stessi come assolutamente prioritaria, è avere accesso ad un telefono per poter contattare i propri familiari e informarli dell'avvenuto trasferimento da Lampedusa.

Al momento della stesura del presente Rapporto, tutte le SAT mettono a disposizione dei minori il telefono fisso dell'ufficio di segreteria per effettuare e ricevere telefonate. Tuttavia, in questi casi, i giorni o gli orari di accesso alle postazioni telefoniche è limitato (in una SAT in Campania, ad es., una o due volte alla settimana; in Basilicata in base agli orari dell'ufficio di segreteria). In tal senso si rileva positivamente il fatto che in Sicilia l'ente gestore di una SAT in Provincia di Palermo si è attivato per installare due cabine telefoniche all'interno della SAT al fine di agevolare i minori nell'utilizzo del telefono (non vincolando l'accesso al telefono agli orari di ufficio). Soltanto in una SAT in Sicilia

⁸ Si veda anche oltre par. 6.5

4. Dati generali e organizzazione delle strutture di accoglienza temporanea

(prov. Ragusa) è stata rilevata e persiste, con preoccupazione, la mancanza di tale opportunità.

Tuttavia, al momento del trasferimento dei minori nelle SAT della Calabria, avvenuto tra il 12 e il 31 agosto 2011, la mancanza di almeno un telefono (anche solo abilitato alla ricezione) a disposizione dei minori ha rappresentato una delle principali criticità. **Erano ben 7 le strutture in cui i minori non avevano la possibilità di contattare i propri familiari, esigenza fortemente avvertita dai minori e vissuta come assolutamente prioritaria.**

Dopo un mese dalla loro attivazione, tutte le SAT della Calabria, sulla base di quanto dichiarato dagli operatori dell'ente gestore agli operatori di Save the Children, hanno provveduto a dotarsi di telefono fisso (2) o di almeno di un telefono cellulare e hanno fornito ai minori schede telefoniche internazionali prepagate.

Anche in Toscana si era presentata questa stessa criticità: nei primi giorni dal loro arrivo i minori hanno potuto telefonare perché in possesso delle schede telefoniche distribuite a Lampedusa, utilizzando il cellulare messo a disposizione dall'operatore di Save the Children. Successivamente però è stato garantito l'utilizzo di una postazione telefonica.

4.7 PRESENZA DI INTERNET

Circa la metà delle SAT (11 su 24) ha messo a disposizione dei ragazzi almeno un PC con connessione a Internet (la SAT in Basilicata ha 5 PC con connessione internet, quella della Puglia 2).

Non risultano essere state definite e attivate procedure di supervisione rispetto ai contatti telefonici e alla navigazione internet dei minori con soggetti esterni (potenziali sfruttatori; trafficanti, ecc.) al fine di garantire la protezione del minore.

5. La distribuzione di beni

5.1 DISTRIBUZIONE BENI DI PRIMA NECESSITÀ

La distribuzione di **beni di prima necessità** (biancheria intima, indumenti, scarpe, ciabatte, kit igienici e asciugamani) è stata garantita in tutte le SAT ai minori appena arrivati. In particolare, si rileva che i **kit igienici** comprendono non solo shampoo, bagnoschiuma, dentifricio e spazzolini, ma anche schiuma da barba, rasoio, deodorante e, quasi sempre (in 21 SAT su 24) crema idratante.

Le lenzuola vengono cambiate almeno una volta a settimana. Sulla base di quanto dichiarato dagli operatori degli enti gestori, biancheria intima, scarpe e indumenti e kit igienici vengono distribuiti nuovamente su richiesta dei minori o all'occorrenza.

5.2 CARTE TELEFONICHE

Al momento della stesura del presente Rapporto, in tutte le SAT, tranne 2 (una in Calabria e una in Campania), è previsto che siano distribuite ai minori le schede telefoniche. In 2 SAT della Sicilia, di recente apertura, pur essendo prevista tale distribuzione non è ancora stata effettuata da parte dell'ente gestore.

In Calabria, al momento della loro attivazione erano 6 le SAT che non distribuivano le schede telefoniche. Save the Children aveva espresso agli enti gestori preoccupazione per il fatto che i minori non ricevessero le **carte telefoniche** e non potessero quindi contattare i familiari nemmeno da postazioni telefoniche all'esterno delle SAT. Entro un mese dalla loro attivazione, in tutte le SAT della Calabria, tranne una, gli operatori dichiarano di aver fornito a tutti i ragazzi schede telefoniche per chiamate internazionali.

Save the Children sta monitorando la frequenza della distribuzione delle schede telefoniche, l'importo e la tipologia delle stesse.

5.3 POCKET MONEY

Anche la distribuzione di un **pocket money**, così come quella delle schede telefoniche, è molto importante. È infatti evidente che non avendo una minima disponibilità di risorse economiche i minori rischiano più facilmente di essere reclutati nel circuito della manodopera irregolare ed essere esposti al rischio di sfruttamento.

Tuttavia, il pocket money risulta essere erogato soltanto in 1/3 delle SAT. **Sono dunque la maggior parte (16) le SAT in cui non viene distribuito. In particolare, nessuna SAT della Calabria e della Campania lo eroga; in Sicilia viene distribuito in 5 SAT su 8.**

Nelle 8 SAT in cui viene distribuito ha un importo e una frequenza di distribuzione variabile, pari a circa €5 o €10, settimanali o bisettimanali. In una SAT (Basilicata), tuttavia, con il pocket money i ragazzi devono sostenere anche le spese telefoniche.

IL RISCHIO DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Si rileva con preoccupazione che l'ente gestore di una SAT della Sicilia fornisce ai minori opportunità di lavoro occasionale e "informale" presso agricoltori locali. I ragazzi hanno riferito agli operatori di Save the Children di essere contattati dai datori di lavoro locali direttamente nella SAT, di svolgere giornate lavorative di c.a. 8 ore (dalle 7.00-8.00 alle 12.00 e poi dalle 15.00 alle 18.00 con pausa pranzo all'interno della SAT) e di percepire c.a. Euro 25/die.

Gli operatori di Save the Children stanno approfondendo tale situazione al fine di garantire la protezione dei minori prevenendo o contrastando condizioni di sfruttamento.

6. I servizi offerti

6.1 MEDIAZIONE CULTURALE

Il servizio di mediazione culturale è particolarmente importante perché consente ai minori di non restare totalmente isolati e esclusi dall'accesso ai servizi e di ricevere informazioni, essere consultati e ascoltati nelle decisioni che li riguardano, molto utile nella costruzione del rapporto di fiducia tra i ragazzi e gli operatori.

Quasi tutte le SAT (21) offrono un servizio di mediazione culturale. Tuttavia in una di queste SAT (in Sicilia), sulla base di quanto riferito dai minori agli operatori di Save the Children, il mediatore culturale è stato presente soltanto i primi giorni dopo il loro arrivo; i minori hanno espresso il loro forte disagio nel non riuscire a comunicare con l'ente gestore, anche per il fatto che la mancata comprensione linguistica ha creato in più situazioni momenti di tensione tra loro e gli operatori della SAT.

Nelle altre 20 SAT almeno un mediatore culturale è parte dello staff dell'ente gestore; nella SAT della Toscana e in una delle 2 SAT della Campania, in cui nei primi giorni dall'apertura mancava questo servizio, i mediatori culturali che attualmente lavorano su turnazione sono 4. In 7 SAT della Calabria il servizio di mediazione culturale è garantito solo "a chiamata".

La maggior parte dei mediatori culturali conosce le principali lingue parlate dai minori (inglese, francese e arabo; in un caso anche il julà, un dialetto africano diffuso tra la Costa d'Avorio, il Mali e il Burkina Faso).

Sono 3 le SAT che non hanno un mediatore culturale 1 è in Sicilia, 1 in Campania e 1 in Calabria. In 2 di queste SAT (in Campania e in Sicilia) l'ente gestore si avvale della collaborazione di un inserviente di origine straniera per poter comunicare con i minori.

6.2 ASSISTENZA LEGALE

Sono 5 (di cui 2 in Calabria e 3 in Sicilia) le SAT che non offrono ai minori un servizio di assistenza legale e supporto nell'adempimento delle pratiche burocratico-amministrative legate al percorso di tutela e al rilascio del permesso di soggiorno.

La maggior parte delle SAT (19) offre tale servizio avvalendosi di un operatore legale dell'ente gestore (14) o della consulenza di esterni (5). In una SAT (Toscana) il servizio di assistenza legale è stato delegato al tutore che esercita la professione di avvocato.

Tuttavia, soltanto i consulenti esterni della cui consulenza legale si avvalgono 3 SAT (in Basilicata e in Campania) e l'operatore giuridico di una SAT in Sicilia sono particolarmente competenti nel settore dell'immigrazione. Negli altri casi, invece, tali attività vengono svolte da operatori sociali o educatori con una preparazione giuridica non adeguata per questo tipo di attività. In particolare, risulta carente la conoscenza in materia di protezione internazionale e relativamente alle novità normative sulla conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Save the Children sta contribuendo a migliorare la formazione dello staff attraverso un'attività di consulenza legale.

6.3 ASSISTENZA SANITARIA

In una SAT in Campania tutti i minori accolti hanno la tessera sanitaria e il medico di base perché hanno già ottenuto il permesso di soggiorno.

In 5 SAT (di cui una in Campania e 4 in Sicilia) tutti i minori hanno il tesserino sanitario con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

In proposito si ricorda che se in possesso di

⁹ Il Mantoux test è una prova diagnostica con cui si verifica un'eventuale infezione dal micobatterio della tubercolosi.

6. I servizi offerti

permesso di soggiorno, o comunque di ricevuta attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno, i minori possono ottenere l'iscrizione al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e quindi l'accesso al pediatra o al medico di base, che rimane di fatto precluso per i pazienti STP.

In una SAT della Calabria l'ente gestore ha stipulato un Protocollo con l'Agenzia di Sanità Pubblica (ASP).

In 2 SAT (di cui una in Calabria e una in Campania) non è prevista una particolare forma di assistenza sanitaria, mentre in 3 SAT la procedura adottata consiste nel portare in un ambulatorio esterno i minori che avessero bisogno di visite o cure mediche. Soltanto in 3 SAT (di cui una in Toscana, una in Calabria e una in Sicilia) è presente stabilmente del personale sanitario all'interno della struttura. Nelle altre il servizio è previsto "a chiamata" (anche nelle 3 SAT in Sicilia in cui il personale sanitario è parte dello staff dell'ente gestore).

Nella SAT della Toscana è presente un ambulatorio dove operano i sanitari della CRI e quelli dell'ASL. Durante i primi giorni dall'arrivo dei minori si alternavano due medici e due infermiere dell'ente gestore per visitare i ragazzi che ne facevano richiesta. L'ASL ha inoltre iniziato uno screening generale su tutti i ragazzi (esami del sangue, delle urine, delle feci ed il Mantoux test⁹). Ci sono stati minori che si sono lamentati con gli operatori di Save the Children per una sottoposizione ad esami medici da loro ritenuta eccessiva e di cui, pertanto, risulta essere dubbio l'ottenimento del consenso informato per il loro svolgimento. In proposito si evidenzia che la presenza di un mediatore culturale è fondamentale anche per queste attività al fine di informare i ragazzi sul tipo di esami a cui dovevano sottoporsi, per quale motivo vengono svolti e per rispondere a loro eventuali domande.

6.4 CORSI DI ALFABETIZZAZIONE

In 22 SAT vengono realizzati corsi di alfabetizzazione con diverse modalità. Ad esempio: in Calabria in 2 SAT il Sindaco ha garantito la disponibilità degli insegnanti di italiano della scuola statale locale. Altre SAT hanno provveduto a organizzare autonomamente i corsi, mentre altre hanno concluso accordi con servizi esterni; in Campania in una SAT si svolgono lezioni di due ore ogni pomeriggio, nell'altra tutte le mattine per 3 ore; in Toscana, nonostante fosse stato inizialmente previsto che venissero realizzati corsi di alfabetizzazione a cura dei Servizi Sociali del Comune, l'ente gestore ha messo a disposizione un insegnante di italiano. I corsi si svolgono in quattro classi, con due distinti livelli di alfabetizzazione. I ragazzi riferiscono di essere molto soddisfatti delle lezioni e molti di loro dimostrano una vera e propria passione per l'apprendimento, esaltando la metodologia utilizzata (conversazione e esercizi su situazioni di vita quotidiana).

2 SAT (una in Calabria e una in Sicilia) non hanno attivato un corso di alfabetizzazione per garantire ai minori l'apprendimento della lingua italiana. In proposito si rileva che, con specifico riferimento alla SAT della Sicilia, il mancato coinvolgimento dei minori in qualsiasi tipo di attività (compresa l'alfabetizzazione) li rende più vulnerabili e a volte aggressivi nei confronti degli operatori dell'ente gestore.

6.5 ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE

Tutte le SAT, tranne una in Sicilia (in cui non si realizzano neanche corsi di alfabetizzazione) prevedono e garantiscono lo svolgimento di **attività ludico-ricreative**.

In alcune SAT (es. SAT Toscana) la disponibilità di ampi spazi esterni agevola lo svolgimento di attività sportive e ludico-ricreative. In una SAT in Calabria i ragazzi hanno espresso la volontà di curare un

6. I servizi offerti

piccolo giardino adiacente la struttura. In generale, tutti i minori ascoltati dagli operatori di Save the Children non hanno espresso criticità in merito.

Come buona prassi si rileva il fatto che ai minori accolti in una SAT in Calabria il Comune ha offerto la possibilità di frequentare gratuitamente la palestra per 2 volte alla settimana; la stessa iniziativa è stata adottata dal Comune e da soggetti privati di una SAT in Sicilia: ai minori viene offerta la

possibilità di frequentare gratuitamente la palestra per 3 volte alla settimana, nonché agevolazioni per la realizzazione di gite e altre iniziative, anche con il coinvolgimento del volontariato locale.

Gli enti gestori di 2 SAT (una in Calabria e una in Sicilia) hanno organizzato un incontro di calcio fra i minori ed i ragazzi del paese che ospita la SAT. L'iniziativa ha avuto un ottimo riscontro sia da parte dei ragazzi che della comunità locale.

LA SALVAGUARDIA DEI MINORI NELLE COMUNITÀ

Nonostante le buone condizioni di accoglienza materiali in una SAT (Puglia), durante la loro seconda visita (la prima era stata effettuata a pochi giorni dall'apertura della SAT) gli operatori di Save the Children hanno rilevato una situazione di tensione continua tra i ragazzi di diverse nazionalità, ma anche tra responsabile della struttura, operatori e ragazzi, nonché tra responsabile della struttura e operatori stessi.

Peraltro solo pochi giorni prima in seguito ad una lite un ragazzo è stato arrestato ed un altro finito in coma. Alla presenza degli operatori di Save the Children uno dei responsabili della SAT si è ripetutamente rivolto ai ragazzi in modo violento, aggredendoli sia verbalmente che fisicamente. Save the Children ha tempestivamente segnalato la grave situazione rilevata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato un'attività di indagine e il Procuratore ha inviato al Tribunale per i Minorenni richieste di interventi a tutela dei minori ospitati nella SAT.

7. Tutela e diritto al soggiorno

La “**Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati**”, approvata il 17 maggio 2011 e diffusa il giorno seguente dal Capo Dip. Protezione Civile a tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel sistema di accoglienza di minori stranieri coinvolti nell’Emergenza Nord Africa, prevede che presso la SAT “*quanto prima, il Sindaco o un suo delegato, procede alle seguenti azioni:*

- > *richiede il perfezionamento dell’identificazione della persona e l’accertamento della minore età alle Autorità di Pubblica Sicurezza che sono responsabili di tale procedimento;*
- > *verifica l’effettivo status di non accompagnato;*
- > *acquisisce informazioni relativamente ad eventuali **parenti presenti in Italia**;*
- > *informa il minore sull’opportunità di chiedere **protezione internazionale**;*
- > *assicura, anche attraverso le strutture sanitarie locali, uno **screening sanitario** a tutela del soggetto e della comunità”.*

In merito a tali attività, viene fornita una breve analisi di seguito.

7.1 ACCERTAMENTO ETÀ

Per quanto riguarda la **procedura di identificazione della persona e l’accertamento della minore età** occorre innanzitutto precisare che a **Lampedusa**, nei mesi scorsi, la determinazione dell’età avveniva in fase di registrazione delle generalità e dei dati anagrafici poco dopo l’arrivo dei migranti e **si basava sulla semplice dichiarazione resa dal migrante alle Forze dell’Ordine**, senza una preventiva informazione rispetto all’importanza di dichiarare corrette generalità e senza il successivo ricorso ad ulteriori accertamenti, anche in caso di soggetti palesemente maggiorenni che si dichiarassero

minorenni.

Diversamente, nel 2008, le Forze dell’Ordine con l’ausilio dei mediatori culturali prima di iniziare le operazioni di identificazione davano informazioni di base sulle procedure successive all’arrivo, (compresa l’importanza di dichiarare esattamente giorno, mese e anno di nascita) e, in caso di dubbio da parte delle Forze dell’Ordine sull’età dichiarata dal migrante, veniva disposto l’esame radiografico del polso (rx). Save the Children nel 2008 ha rilevato che l’esame radiografico del polso (rx) era stato effettuato ad oltre il 66% dei migranti che si erano dichiarati minorenni. Save the Children aveva identificato tale modalità come una cattiva prassi sia dal momento che l’esame radiografico del polso veniva disposto sistematicamente e non solo in caso di dubbio, sia in quanto ha un margine di errore fino a 2 anni e rendeva quindi troppo elevato il rischio che ragazzi effettivamente minorenni risultassero invece essere maggiorenni.

La nuova procedura di identificazione adottata a Lampedusa nel 2011 ha, da un lato, evitato che minori venissero erroneamente riconosciuti come maggiorenni¹⁰, ma, dall’altro, ha anche permesso a migranti palesemente maggiorenni di essere inseriti nel circuito dell’accoglienza previsto per i minori non accompagnati. Tuttavia, dalla rilevazione svolta dagli operatori di Save the Children nelle SAT è emerso che sui minori trasferiti da Lampedusa l’accertamento dell’età non è sempre stato richiesto dal Sindaco o da un suo delegato alle Autorità di Pubblica Sicurezza (Calabria, Puglia) o, anche laddove sia stato richiesto, non è stato svolto (Campania, Sicilia).

Inoltre, non essendo stata identificata e chiarita una modalità con cui procedere all’accertamento dell’età, le SAT si sono orientate in modo diverso. In Basilicata, ad esempio, è stato utilizzato come esame medico per l’accertamento dell’età la radiografia del bacino, mentre in Calabria (nella Prov. di

¹⁰ A Lampedusa l’esame radiografico del polso è stato utilizzato solo una volta (nel mese di giugno) per accertare l’età di un ragazzo che si era dichiarato minore, ma che aveva tenuto comportamenti violenti e di cui pertanto l’Ufficio Immigrazione aveva messo in discussione la minore età. L’esito dell’rx, che accertava la maggiore età, è stato smentito dall’invio di un documento anagrafico da parte della madre del minore, di cui è stata accertata la veridicità dal consolato tunisino a Palermo su richiesta di Save the Children.

7. Tutela e diritto al soggiorno

Crotone) l'esame radiografico del polso (il cui esito, in un caso, è stato successivamente smentito dal certificato anagrafico del minore ottenuto tramite l'intervento di Save the Children). In Toscana l'accertamento dell'età medico è stato di fatto compiuto tramite esame radiografico del polso solo in un caso (nei confronti di un minore che aveva manifestato comportamenti particolarmente violenti all'interno della struttura; risultato maggiorenne, è stato successivamente allontanato dalla SAT).

Non è dato di sapere se sui referti sia stato o meno indicato il margine di errore.

POSIZIONE DI SAVE THE CHILDREN SULL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI

I principi fondamentali, derivanti dal diritto internazionale e nazionale vigenti in Italia, da applicare nel processo di accertamento dell'età dei minori stranieri, possono essere riassunti come segue:

- l'accertamento dell'età deve essere sempre effettuato in conformità con la considerazione preminente del superiore interesse del minore, nel pieno rispetto dei suoi diritti e della sua dignità;
- in caso di incertezza circa la minore età, occorre accordare al sedicente minore il beneficio del dubbio e trattarlo come tale; il ricorso a procedure medico-scientifiche dovrebbe aver luogo solo allorquando emerge un dubbio fondato e dopo che altri mezzi ai quali si è fatto ricorso non abbiano dato nessun esito (sempre quando ciò non sia in alcun modo dannoso per il minore in questione o per la sua famiglia);
- in mancanza di un adulto legittimamente responsabile, è necessario procedere alla nomina di un tutore, scelto in quanto

individuo competente in materia di diritti e protezione dell'infanzia ed informato sulle caratteristiche personali e di provenienza del minore; il tutore deve accompagnare il minore durante tutto il processo di accertamento dell'età, assicurando il conseguimento del suo superiore interesse;

- nel rispetto del principio di partecipazione, il minore deve essere sempre informato, in una lingua che possa capire ed in conformità con il suo grado di maturità, circa: a) il fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami medici; b) il tipo di visita medica adoperata, i possibili risultati attesi, e le eventuali conseguenze di tali risultati; nonché c) le conseguenze di un suo rifiuto a sottoporsi a detti esami. Tali informazioni devono essere fornite anche al suo legittimo tutore;
- l'accertamento dell'età deve essere considerato come un processo che non conduce a risultati esatti né univoci ed è pertanto necessario che il margine di errore venga sempre indicato nel certificato medico. La minore età deve essere sempre presunta qualora, anche dopo la perizia di accertamento, permangano dubbi circa l'età del minore;
- qualora nell'ambito del processo di identificazione, si renda necessario ricorrere alle procedure di accertamento dell'età, queste devono essere messe in atto da professionisti a) indipendenti: il cui ruolo nel processo di accertamento dell'età non determini un potenziale o reale conflitto di interessi rispetto alla posizione che essi ricoprono, o per altre ragioni; b) esperti: adeguatamente formati per svolgere tali accertamenti, a conoscenza delle ragioni che portano agli esami in questione e delle metodologie utilizzabili;

7. Tutela e diritto al soggiorno

c) consapevoli delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore;

- l'accertamento deve essere eseguito con modalità che siano il meno invasive possibili, rispettando l'età, il genere e l'integrità fisica e psichica del minore; gli esami devono inoltre essere sempre condotti in un ambiente idoneo ed in un momento opportuno;
- tale processo deve prendere in considerazione lo sviluppo fisico e psico-sociale del minore;
- qualsiasi esame relativo a tale accertamento non deve essere mai eseguito senza il consenso informato ed esplicito da parte del minore in questione o del suo rappresentante legale. Fattori culturali e relativi al contesto di provenienza che possono costituire un impedimento alla formazione ed all'espressione della reale volontà del minore devono essere opportunamente considerati ed affrontati tramite l'impiego di professionisti esperti (mediatori culturali). Il risultato delle procedure di accertamento deve essere sempre comunicato al minore in modo congruente con la sua età e maturità, in una lingua che comprenda;
- fino all'accertamento definitivo dell'età, si devono applicare le norme in materia di protezione dei minori, prevedendo in particolare la sospensione di tutte le misure che possano ledere i diritti, inclusi i provvedimenti di espulsione, respingimento e trattenimento;
- il rifiuto da parte del minore di sottoporsi agli accertamenti medici per la determinazione dell'età non può comportare il non accoglimento della domanda di protezione internazionale.

7.2 L'EFFETTIVO STATUS DI MINORE NON ACCOMPAGNATO

La **verifica dell'effettivo status di minore non accompagnato** è stata compiuta soltanto in alcune SAT attraverso colloqui individuali (Basilicata, Campania, Sicilia) con i ragazzi e in modo non sistematico, come ad esempio attraverso la compilazione di schede individuali. In Toscana la verifica dell'effettivo status di minore non accompagnato non viene svolta da parte dell'ente gestore, ma in Questura, in sede di presentazione del C3 (e successivamente utilizzata anche dall'ente gestore per conoscere meglio la storia del minore). Nelle SAT in cui sono stati rilevati casi di minori con parenti in Italia o all'estero (in Calabria e in Toscana), gli operatori dell'ente gestore hanno cercato di contattarli per verificare la loro disponibilità ad accogliere il minore. Tuttavia, non tutti gli operatori delle SAT dimostrano di conoscere le procedure da seguire in questi casi. In un caso, già rilevato da Save the Children a Lampedusa, un minore che ha dichiarato di avere parenti in una città italiana è stato successivamente trasferito ai fini del ricongiungimento con i familiari.

7.3 PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Il 15 luglio 2011 il Commissario Straordinario per l'Emergenza ha diffuso la "procedura operativa per minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale"¹¹. Tale procedura distingue due ipotesi: a) il minore dichiara subito la volontà di chiedere protezione internazionale; b) il minore, già collocato dal Soggetto attuatore, dichiara in un secondo momento la volontà di richiedere protezione internazionale.

Nella prima ipotesi, la Questura dovrebbe rilasciare l'attestato nominativo riportando l'espressione della volontà di richiesta di protezione senza necessità di verbalizzazione attraverso la sottoscrizione in Questura del C3 e segnalarlo al Servizio Centrale dello SPRAR¹² (oltre che per conoscenza al Soggetto attuatore

¹¹ Si veda http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/minori_non_accompagnati.pdf

¹² Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati <http://www.serviziocentrale.it/>

7. Tutela e diritto al soggiorno

e all'ente attuatore); **il Servizio Centrale dovrebbe individuare un posto in accoglienza** e darne comunicazione all'Ente locale e per conoscenza a una serie di enti competenti (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale per i Minorenni, Servizio Nazionale di protezione civile, soggetto attuatore per l'assistenza ai minori non accompagnati, ente attuatore regionale). In caso di insufficienza di posti in SPRAR e di conseguente risposta negativa del Servizio Centrale, la procedura prevede che sia **il soggetto attuatore ad indicare strutture idonee alternative**, interessando preventivamente il Comune che provvederà a sostenere i costi dell'accoglienza attraverso i fondi gestiti dall'ente attuatore regionale.

Nella seconda ipotesi, è necessaria la verbalizzazione della richiesta in Questura attraverso la sottoscrizione del C3, sia da parte del minore richiedente che del suo tutore; **il Comune segnala al Servizio Centrale e al Soggetto attuatore la diversa situazione giuridica del minore** e contestualmente agli altri organi competenti; in caso di richiesta di trasferimento **il Servizio Centrale individua un posto in accoglienza** e ne dà comunicazione/lettera di inserimento al progetto individuato ai citati altri enti competenti; in caso di insufficienza di posti in SPRAR e di conseguente risposta negativa da parte del Servizio Centrale, **il Comune può disporre che il minore resti in quella o altra struttura** idonea dandone comunicazione all'Ente attuatore regionale; (...) **la competenza economica e amministrativa dell'Ente attuatore regionale inizia dal momento in cui è verbalizzata la domanda di protezione internazionale.**

In entrambi i casi la procedura non dà indicazioni chiare rispetto al soggetto competente a provvedere alla copertura dei costi del trasferimento, prevedendo genericamente che è "necessario valutare la

competenza dei costi dei trasferimenti (minore e eventuale accompagnatore)".

Nelle SAT della Calabria e in quasi tutte (tranne una) le SAT della Sicilia i minori hanno riferito agli operatori di Save the Children di non aver ricevuto adeguate informazioni da parte dell'ente gestore rispetto alla loro condizione giuridica, anche con riferimento alla possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale. Gli operatori di Save the Children, nell'ambito del loro mandato operativo, hanno offerto tale consulenza in occasione di ogni visita, effettuando sessioni informative di gruppo e, in caso di richieste specifiche, anche colloqui individuali.

In Basilicata, in Puglia e in una SAT della Sicilia tutti i minori sono stati informati dall'ente gestore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale, ma nessuno ha manifestato la volontà di presentare tale domanda (in Puglia nonostante avessero manifestato a Lampedusa la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, non hanno proceduto a formalizzare tale richiesta in Questura). Nella SAT in Toscana, in seguito alla nomina del tutore, tutti i minori sono stati accompagnati in Questura per presentare domanda di protezione internazionale. I minori sono tuttavia apparsi abbastanza confusi rispetto a tale procedura e alla necessità che tale decisione debba essere volontaria.

Sono almeno 40 i minori non accompagnati che hanno manifestato a Lampedusa la volontà di chiedere protezione internazionale e che sono stati successivamente trasferiti in SAT. Di questi soltanto 6 (tutti trasferiti in Toscana) hanno successivamente proceduto alla verbalizzazione del C3.

Non risulta essere stata effettuata alcuna segnalazione alla rete SPRAR delle domande di protezione internazionale presentate al fine dell'individuazione di un'accoglienza idonea.

7. Tutela e diritto al soggiorno

7.4 TRATTA DI MINORI

Secondo quanto rilevato, in nessuna SAT sono emersi casi di minori **vittime di tratta**, tuttavia gli operatori delle SAT non hanno una formazione specifica sull'individuazione di potenziali casi. Per questo motivo sarebbe opportuno che gli operatori ricevessero una formazione mirata ad individuare e saper come affrontare potenziali casi di minori vittime di tratta.

In proposito, si rileva che in una SAT della Calabria un team di FRONTEX ha voluto intervistare uno dei ragazzi ospitati nella struttura al fine di accertare eventuali episodi di violenza accaduti durante il viaggio dei minori dalla Tunisia a Lampedusa. Allertata dagli operatori della SAT, Save the Children, esprimendo la propria preoccupazione, ha raccomandato che venissero perlomeno rispettate alcune importanti indicazioni per condurre l'intervista¹³.

7.5 SEGNALAZIONE

La citata "procedura per il collocamento dei minori stranieri" del 17 maggio 2011 dispone inoltre che *"una volta ultimate le procedure di identificazione anagrafica e di accertamento dell'età, il Sindaco o un suo delegato segnala i minori per il tramite del soggetto attuatore al Comitato per i Minori Stranieri"*.

Tutte le SAT, tranne una in Calabria, hanno segnalato la presenza dei minori al Comitato per i Minori Stranieri. In Campania in un caso ha provveduto il Comune; in Basilicata la Questura ha dichiarato all'ente gestore che avrebbe provveduto ad effettuare tale segnalazione (nonché ad individuare posti in accoglienza sul territorio)

Gli operatori di Save the Children hanno sollecitato le 3 SAT della Calabria e la SAT della Puglia che non hanno ancora provveduto a dare quanto prima comunicazione della presenza dei minori al Comitato Minori

Stranieri al fine di garantire al più presto il loro collocamento in comunità per minori.

7.6 TUTELA

La citata "procedura per il collocamento dei minori stranieri" del 17 maggio 2011 non dà, invece, indicazioni rispetto alla possibilità di aprire la tutela nel periodo di permanenza del minore in SAT.

In tale documento si prevede infatti che il minore sia preso in carico dai servizi sociali del Comune di destinazione (ovvero del Comune su cui insiste la comunità di accoglienza per minori in cui il minore deve essere trasferito dalla SAT) e che siano i servizi sociali di questo Comune ad avviare tutte le procedure previste dalla legge, tra cui la richiesta al Giudice tutelare di apertura della tutela e il permesso di soggiorno. Tuttavia, occorre ricordare che l'apertura della tutela è una condizione necessaria per un'effettiva protezione del minore, oltre che un requisito fondamentale per la successiva conversione del permesso al compimento dei diciotto anni, soprattutto alla luce dell'intervenuta **recente modifica normativa**.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

La Legge 129/2011 di conversione del decreto legge n. 89/11 pubblicata in G.U. il 05.08.2011 ha modificato l'**art. 32 del Testo Unico sull'immigrazione** (D.lgs. 286/1998), già modificato dalla Legge 94/2009, in materia di disciplina della conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.

Prima della modifica approvata con Legge 129/2011, l'art. 32 prevedeva che ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati dovessero soddisfare **entrambi i requisiti**

¹³ Tali indicazioni fanno parte della metodologia sviluppata dal programma sulla tratta e sfruttamento di Save the Children AGIRE - Austria, Greece, Italy and Romania. Acting for stronger private-public partnerships in the field of identification and support of child victims and at risk of trafficking in Europe JLS/2007/ISEC/537 in particolare, pag. 24 Metodologia AGIRE: http://www.savethechildren.it/IT/Page/t01/view_html?idp=337, (tratta da http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img63_b.pdf)

7. Tutela e diritto al soggiorno

previsti dalla norma, cioè:

- essere affidati o sottoposti a tutela;
- trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni.

Sotto il vigore della precedente normativa, dunque, i minori che non potevano dare prova di essere sul territorio italiano da almeno tre anni e di aver aderito a un progetto di integrazione da almeno due anni, avevano difficoltà ad ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, anche se affidati o sottoposti a tutela¹⁴.

L'art. 32 come modificato dalla Legge 129/2011 stabilisce invece che i requisiti previsti dalla normativa al fine dell'ottenimento di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età siano **alternativi** fra loro, per cui possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età i minori stranieri non accompagnati che si trovino **in una** delle seguenti condizioni:

- essere affidati o sottoposti a tutela e **aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri**
- oppure trovarsi in Italia da almeno tre anni e aver partecipato a un progetto di integrazione sociale civile per almeno due anni.

In base alla nuova norma, dunque, i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione da almeno due anni, possono comunque ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a

condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri.

Il Comitato Minori Stranieri non ha ancora reso espliciti quali saranno i criteri sulla base dei quali emetterà parere positivo o negativo, ma è evidente che una positiva relazione da parte dell'ente gestore e/o di un assistente sociale del Comune sul positivo percorso intrapreso dal minore non potrà che agevolare tale esito.

Per questi motivi Save the Children così come valuta positivamente il fatto che 18 SAT abbiano provveduto a inoltrare al Giudice Tutelare la richiesta di nomina del tutore, rileva con preoccupazione che **la nomina è già avvenuta solo in 2 SAT** (di cui 1 in Toscana e 1 in Calabria in cui sono stati nominati tutori rispettivamente un avvocato e i servizi sociali ASP).

Sono dunque meno di 100 i minori non accompagnati che hanno già un tutore.

Non hanno presentato richiesta di nomina del tutore gli enti gestori di 6 SAT di cui 3 in Calabria, una in Basilicata, una in Sicilia e una in Campania: quest'ultima avrebbe ricevuto comunicazione da parte del Tribunale territorialmente competente che non ritiene opportuno che si proceda in tal senso in ragione della temporaneità dell'accoglienza; l'ente gestore della SAT in Sicilia ha dichiarato di condividere questo orientamento, pur non avendo ricevuto un'esplicita indicazione in tal senso da parte del Tribunale territorialmente competente.

In merito si sottolinea che, in base alla normativa vigente¹⁵, "i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri

¹³ Con Ordinanza 222 del 21 luglio 2011 la Corte Costituzionale aveva riconosciuto l'applicabilità del regime transitorio, ritenendo "di dover privilegiare l'interpretazione secondo cui la Legge 94/2009 non può trovare applicazione in ordine a coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno anteriormente alla sua entrata in vigore e che, quindi, la novella in questione si applica ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l'entrata in vigore della citata legge, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale".

¹⁵ Art. 3 comma 1 e 2 Legge 184/1983.

7. Tutela e diritto al soggiorno

tutelari sul minore affidato (...) fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito" e che **"entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore"**.

7.7 PERMESSO DI SOGGIORNO

Sono 24 i minori non accompagnati, tutti accolti nella stessa SAT in Campania, che hanno ottenuto il permesso di soggiorno.

L'ente gestore di questa SAT ha infatti provveduto tempestivamente a richiedere tale documento che è stato rilasciato dalla Questura territorialmente competente a soli 5 giorni dall'arrivo dei minori, prima della nomina del tutore.

Sulla base di quanto dichiarato dagli operatori degli enti gestori a Save the Children, **sono 12 le SAT che avrebbero già presentato la**

richiesta di permesso di soggiorno per i minori. Tra le 9 SAT che non hanno proceduto in tal senso vi è una delle due SAT della Campania la cui Questura territorialmente competente ha già comunicato che non ritiene opportuno che si proceda in tal senso in ragione della temporaneità dell'accoglienza; altre 5 SAT (tutte in Sicilia) condividono questo orientamento pur non avendo ricevuto un'esplicita indicazione in tal senso da parte delle Questure territorialmente competenti.


7.8 AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'utilizzo dell'istituto dell'**affidamento familiare** e il coinvolgimento sia del Tribunale dei minori che, spesso, dei Servizi sociali del territorio nel percorso di protezione dei minori migranti sono pressoché nulli. Si tratta invece della soluzione che viene indicata a livello normativo come opzione preferibile al fine di un inserimento stabile.

8. Presenze, allontanamenti e trasferimenti dei minori dalle SAT

Al momento della stesura del presente Rapporto sono **686 i minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa e ancora presenti in SAT (corrispondente al 63% circa del totale dei minori non accompagnati trasferiti in SAT).**

Di questi 314 sono in SAT della Sicilia, 195 in SAT della Calabria, 44 in SAT della Campania, 78 in SAT della Toscana, 40 sono in SAT della Puglia, 15 in SAT della Basilicata.



La differenza tra il numero di minori non accompagnati trasferiti da Lampedusa in SAT e il numero di minori non accompagnati attualmente presenti nelle SAT, pari a **366** corrisponde al **numero di minori che non si trovano più in SAT o perché si sono allontanati (106) o perché sono stati trasferiti in comunità per minori o in altre strutture (260).**

Per quanto riguarda gli **allontanamenti (106) – corrispondente ad un tasso di allontanamento sul totale dei minori non accompagnati trasferiti in SAT pari al 10%**

circa - si rileva che sono avvenuti dalle SAT delle seguenti Regioni: 30 in Campania, 26 in Calabria, 50 in Sicilia (0 in Puglia, Basilicata e Toscana).

In Calabria le fughe sono avvenute principalmente in 2 SAT: da una SAT (prov. Crotona) si sono allontanati 14 minori (su 45 collocati); da un'altra SAT (prov. Catanzaro) si sono allontanati 9 minori (su 29 collocati).

Gli allontanamenti di ragazzi trasferiti da Lampedusa in SAT sono principalmente di minori tunisini o di ragazzi (tunisini e sub sahariani), che si sono allontanati per evitare la procedura di accertamento dell'età.

Per quanto riguarda i trasferimenti dalle SAT, si rileva che i **collocamenti dalle SAT in comunità per minori** sono stati disposti solo per **212 minori, ossia solo per il 21% del totale dei minori trasferiti da Lampedusa.** Tali collocamenti sono stati effettuati soltanto **in Sicilia (105) e in Campania (107).**

Tutte le comunità alloggio in cui sono stati trasferiti i 107 minori non accompagnati collocati in SAT della Campania insistono sullo stesso territorio regionale ed è stato il Comune di Napoli a reperire i posti nell'ambito delle comunità per minori conosciute, con esperienza riguardo ai minori stranieri, e ritenute in grado di garantire adeguati standard di accoglienza ed integrazione.

Diversamente, dei 108 minori non accompagnati collocati in SAT della Sicilia soltanto 6 sono stati collocati in comunità per minori della stessa Regione, mentre 31 in Basilicata, 25 in Campania, 10 in Calabria, 7 nel Lazio, 10 in Friuli Venezia Giulia, 8 in Emilia Romagna, 3 nelle Marche, 3 in Molise, 2 in Lombardia.

In proposito occorre ricordare che, sulla base di quanto disposto nella "Procedura per il collocamento dei minori stranieri non


8. Presenze, allontanamenti e trasferimenti dei minori dalle SAT

accompagnati”, spetta al Comitato per i Minori Stranieri, attraverso la segreteria tecnica del Programma Nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, indicare i Comuni presso i quali sono ubicate le comunità di accoglienza che hanno disponibilità di posti e che rispondono meglio alla esigenza di tutela e protezione del minore che deve essere trasferito.

Sono stati **24 i ragazzi trasferiti dalle SAT per altri motivi**: ricongiungimento familiare (un minore, SAT Toscana); rimpatrio volontario da minorenni (3 minori, SAT Sicilia); raggiungimento della maggiore età (4 SAT Campania, 3 SAT Sicilia 2 SAT Calabria); riconoscimento della maggiore età tramite accertamento medico-rx del polso (7 minori in SAT Calabria e 1 in SAT Toscana); trasferimento in struttura sanitaria perché ritenuti psicotici (3 minori da una SAT Sicilia in un ospedale di Roma).

I maggiorenni sono stati rimpatriati (2 tunisini che si trovavano in SAT Campania) o trasferiti in altre strutture (7 da SAT Calabria in CDA Crotone, 3 da SAT Sicilia in CARA, di cui 2 a Foggia e 1 a Crotone), 5 in SPRAR (di cui 2 da SAT Calabria e 2 da SAT Campania e 1 da SAT Toscana).

Per quanto riguarda il **tempo di permanenza dei minori non accompagnati nelle SAT** si evidenzia che, al 30 settembre 2011, **il maggior numero di minori (205, pari al 30%) ha già trascorso in SAT tra i 40 ed i 50 giorni**. Molto elevato è anche il numero dei minori che hanno già trascorso in SAT tra i 70 e gli 80 giorni (113, pari al 17%). **Sono inoltre 52 (pari all'8%) i minori non accompagnati che hanno trascorso in SAT quasi 3 mesi**.



Il tempo maggiore di permanenza si registra in **SAT della Sicilia** (dove 87 minori hanno già trascorso in SAT tra i 70 e i 90 giorni) e **della Toscana** (dove 78 minori permangono in SAT da più di 70 giorni).

In proposito occorre anche considerare che proprio i minori ancora presenti nelle SAT di queste due Regioni sono **quelli che avevano trascorso a Lampedusa più tempo in attesa del trasferimento**: 113 minori che avevano trascorso a Lampedusa tra 40 ed i 53 giorni sono in SAT in Sicilia e 76 minori che si trovano in SAT Toscana erano arrivati a Lampedusa tra i 30 ed i 40 giorni prima del trasferimento in SAT.

9. Conclusioni e raccomandazioni

Dall'analisi svolta risulta evidente che l'individuazione e l'utilizzo di Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) per minori stranieri non accompagnati ha rappresentato una positiva risposta all'emergenza. **Le SAT hanno infatti accolto in soli 3 mesi poco più di mille minori non accompagnati (1.028), ovvero il 40% circa del numero complessivo di minori non accompagnati arrivati a Lampedusa a partire dall'inizio dell'anno.**

Le SAT hanno dunque consentito di ridurre il tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati a Lampedusa.

Inoltre, le 24 SAT attive in cui, al 30 settembre 2011, erano ancora presenti più di 650 minori non accompagnati, garantiscono condizioni di accoglienza senza dubbio migliori di quelle offerte dai centri di prima accoglienza in frontiera, tra cui i centri sull'isola di Lampedusa.

Tuttavia, occorre anche rilevare che le SAT non sono dislocate uniformemente sul territorio nazionale, ma sono concentrate in Sicilia e in Calabria, in alcuni casi in contesti abitativi isolati, e sono tutte disponibili all'accoglienza di minori maschi: non ci sono SAT predisposte all'eventuale necessità di accoglienza per ragazze.

Dal monitoraggio svolto è emerso che se le SAT, in via generale, garantiscono standard minimi adeguati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, vi sono rilevanti differenze.

In proposito è emerso che:

- > non tutti gli enti gestori hanno maturato un'esperienza in questo settore e che gli enti gestori con meno esperienza hanno più difficoltà a gestire situazioni di tensione che si possono creare tra i ragazzi o nei confronti degli operatori;

- > non sono necessariamente le SAT più piccole a garantire standard migliori: i minori accolti in due tra le SAT con la capienza maggiore (una in Sicilia e una in Toscana) si sono dimostrati tra i maggiormente soddisfatti delle condizioni di accoglienza offerte;
- > SAT collocate in contesti abitativi isolati sono "più a rischio": i minori soffrono la condizione di isolamento e attendono con maggiore insistenza il trasferimento in comunità.
- > tra i servizi offerti, il più carente è l'assistenza e l'orientamento legale;
- > la preparazione degli operatori in materia di tratta e protezione internazionale è nella maggior parte dei casi inadeguata.

Occorre inoltre considerare che il tempo di permanenza dei minori, previsto come "temporaneo" si dilata invece nel tempo con attese troppo lunghe per l'individuazione dei posti in accoglienza definitiva.

Rispetto all'**eccessivo prolungarsi del periodo di permanenza dei minori in SAT** preoccupa in modo particolare il fatto che la condizione di incertezza sul proprio futuro rende i ragazzi più vulnerabili, insicuri, preoccupati e più facilmente soggetti a malumori, crisi e stati depressivi, nonché irascibili. Anche gli enti gestori vivono una situazione di disagio per l'evidente difficoltà nella programmazione delle attività, dal momento che non sanno chiaramente se e come portare avanti attività didattiche e ricreative.

Il prolungarsi del periodo di permanenza nelle SAT preoccupa a maggior ragione nella misura in cui l'apertura della tutela e la richiesta del permesso di soggiorno non siano garantiti durante il periodo di permanenza dei minori in

9. Conclusioni e raccomandazioni

SAT, ma siano rimandati al momento e al luogo del successivo trasferimento in comunità per minori. La preoccupazione è ancora più evidente per i **116 minori che raggiungeranno la maggiore età entro la fine del 2011**. Se, infatti, da un lato, l'intervenuta modifica dell'art. 32 del T.U. Immigrazione offre ai minori non accompagnati l'opportunità di continuare a restare regolarmente in Italia indipendentemente dal periodo di permanenza, ma a condizione che il minore abbia un tutore e ottenga un parere positivo da parte del Comitato per i Minori Stranieri, è altrettanto evidente che la tempestività nell'apertura della tutela diventa dunque un requisito fondamentale.

Infine, rispetto al trasferimento dei minori dalle SAT in comunità per minori e, più in generale, all'individuazione di una soluzione di lungo periodo per ciascun minore preoccupa il fatto che non sia chiaro se e con quali criteri avvenga tale determinazione. Non risulta, infatti, che tutte le SAT compilino schede personalizzate per ciascun minore funzionali alla scelta della migliore collocazione definitiva.

Al fine di rafforzare il sistema di protezione dei minori non accompagnati, così come attualmente configurato, Save the Children raccomanda:

al Governo italiano, avvalendosi del supporto di Agenzie intergovernative, Organizzazioni non Governative e altri esperti in materia:

- > di sviluppare un sistema nazionale per la protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che tenga conto della necessità di garantire interventi olistici e coordinati in un'ottica di superamento della fase emergenziale. Tale sistema dovrebbe essere supportato finanziariamente attraverso uno specifico fondo pluriennale dedicato e prevedere precisi livelli di responsabilità tra Stato centrale, Regioni ed Enti Locali;

al Commissario Straordinario per l'emergenza, insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di soggetto attuatore per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati:

- > alla luce dell'esperienza condotta e del possibile ripresentarsi di situazioni emergenziali legate al flusso massiccio di minori migranti in arrivo via mare, di definire un Piano che preveda l'individuazione preventiva di una rete di SAT distribuite sull'intero territorio nazionale in luoghi facilmente raggiungibili dalle frontiere e non isolati dai centri abitati e dotati di personale qualificato.

Al Ministero dell'Interno e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

al fine di garantire continuità nel percorso del minore non accompagnato arrivato via mare e l'individuazione del luogo più adatto per la sua accoglienza, di rafforzare il costante flusso di informazioni tra gli operatori in frontiera e quelli sul territorio, non solo sulla presenza numerica di minori non accompagnati arrivati via mare, ma anche sul profilo di ciascuno di loro, attraverso la collaborazione e il supporto delle Organizzazioni che operano in frontiera.

Al fine di garantire adeguati standard di accoglienza temporanea, Save the Children raccomanda:

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di soggetto attuatore per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati:

- > di assicurare al più presto ai minori tuttora presenti in SAT una collocazione definitiva e, di conseguenza, allo SPRAR e alla Segreteria Tecnica del Programma nazionale minore presso il Comitato Minori Stranieri di accelerare i tempi per l'individuazione di posti in comunità per minori;

9. Conclusioni e raccomandazioni

- > di elaborare e adottare specifiche procedure e strumenti per individuare, caso per caso, la soluzione di lungo periodo migliore possibile per ciascun minore, in modo tale che il superiore interesse di ciascun minore sia realmente determinante nel prosieguo del suo percorso e che ciò avvenga nel rispetto del diritto dei minori ad essere ascoltati e a che la propria opinione venga presa in debita considerazione;
 - > di garantire l'organizzazione di eventi formativi, con il supporto di Agenzie intergovernative, Organizzazioni non Governative e altri esperti in materia, rivolti agli operatori degli enti gestori al fine di migliorare, in particolare, la capacità di fornire supporto legale adeguato, informazione, sensibilizzazione anche sui rischi della tratta e dello sfruttamento;
 - > di facilitare lo sviluppo di percorsi di partecipazione dei minori nel rispetto del loro diritto all'ascolto;
 - > di garantire un monitoraggio costante delle SAT;
 - > l'individuazione di almeno una SAT per ragazze.
- A tutti gli enti gestori delle SAT:**
- > di proporre istanza per la nomina del tutore entro 30 giorni dall'accoglienza del minore, nel rispetto della normativa vigente;
 - > di predisporre e compilare sistematicamente schede individuali al fine di rilevare il profilo di ciascun minore, funzionali alla scelta della migliore collocazione definitiva;
 - > di garantire la distribuzione di tutti i beni e i servizi richiesti per un'adeguata accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
 - > di garantire una corretta e completa informazione ai minori prima di sottoporli ad esami medici che si rendessero necessari per la loro salute.
- Sulla conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età**, Save the Children raccomanda:
- Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di soggetto attuatore per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati:**
- > di garantire che tutti gli enti gestori siano adeguatamente informati sulle novità normative introdotte con Legge 129/2011.
- Agli enti gestori delle SAT:**
- > di fornire ai minori non accompagnati prossimi al compimento della maggiore età adeguato orientamento e supporto legale, ma anche psicosociale, per affrontare tale situazione.
- Al Comitato per i Minori Stranieri:**
- > di dare indicazioni chiare circa la procedura da seguire per ottenere il parere necessario ad un minore non accompagnato, a cui sia stato già nominato il tutore o che sia affidato, per convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, nonché rispetto ai criteri che verranno adottati nella determinazione di un parere negativo oppure positivo.
- Al Ministero dell'Interno:**
- > di inviare a tutte le Questure una nota esplicativa in merito alla modifica normativa intervenuta con Legge 129/2011.
- Ai Giudici tutelari territorialmente competenti:**
- > di procedere tempestivamente alla nomina dei tutori per i minori collocati in SAT.

9. Conclusioni e raccomandazioni

Sull'accertamento dell'età:

Al Ministero dell'Interno e a tutte le Prefetture e Questure territorialmente competenti:

- > di garantire il rispetto dei principi fondamentali sostenuti da Save the Children rispetto all'accertamento dell'età così come esplicitati in questo Rapporto e, in particolare, di evitare il ricorso all'accertamento dell'età quale risposta a comportamenti aggressivi o violenti da parte dei ragazzi.

Sulla protezione internazionale:

Ai Comuni su cui insistono le SAT con il contributo degli enti gestori e, ove necessario, con il supporto di Organizzazioni con una specifica competenza ed esperienza in materia:

- > di garantire, come previsto della "Procedura per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati", una corretta e adeguata informazione a tutti i minori sulla protezione internazionale garantendo, ove necessario, accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Save the Children è la più grande organizzazione internazionale indipendente che lavora per migliorare concretamente la vita dei bambini in Italia e nel mondo. Esiste dal 1919 ed opera in oltre 120 paesi per garantire a tutti i bambini salute, protezione, educazione, sviluppo economico, sicurezza alimentare e promuovere la partecipazione di tutti i minori. Inoltre risponde alle emergenze causate da conflitti o catastrofi naturali.

Save the Children è stata costituita in Italia alla fine del 1998 come Onlus ed ha iniziato le sue attività nel 1999. Oggi è una Ong riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.

Da più di 10 anni lavora in Italia per proteggere i minori, in particolare i minori migranti; per educare i ragazzi all'uso delle nuove tecnologie e contrastare la pedo-pornografia; per promuovere i diritti dell'infanzia e la piena partecipazione dei ragazzi.



Save the Children

Italia ONLUS

Save the Children Italia Onlus

Via Volturmo 58 - 00185 Roma

tel. +39 06 4807001

fax +39 06 48070039

info@savethechildren.it

www.savethechildren.it